



Regolamentazione delle professioni

Impresario costruttore

Data:

Settembre 2013, ultimo aggiornamento settembre 2017

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di **prestazione di servizi** (e non di stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

Campo d'applicazione territoriale

In assenza di una legislazione federale in materia, compete ai Cantoni regolamentare la professione di impresario costruttore. Attualmente, **soltanto il Cantone Ticino** ha deciso di regolamentarla.

Negli altri Cantoni, non esistendo alcuna regolamentazione, la professione può essere esercitata liberamente e non sono riconosciute le qualifiche professionali ottenute all'estero.

Per quali attività è richiesta la verifica delle qualifiche professionali?

Aspetti generali: in qualità di responsabile l'impresario costruttore dirige e organizza l'attività di una ditta di costruzioni. Tutti gli interventi che modificano la struttura degli edifici (costruzione grezza e finitura) sono soggetti a regolamentazione e dunque all'obbligo di dichiarazione.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Attività interessate: si tratta degli interventi di costruzione grezza e di finitura di un edificio (muratura, ingegneria civile, costruzione di vie di comunicazione, ecc.) e in particolare delle attività svolte sotto la supervisione di un ingegnere civile, un architetto o un impresario costruttore. Sono compresi anche i lavori di muratura, colatura e armatura del cemento, nonché le attività di ingegneria civile per la costruzione di strade, ponti o ferrovie.

Attività escluse: le seguenti attività non sono soggette a regolamentazione.

- Carpentiere
- Copritetto
- Costruttore di persiane e tende
- Deumidificazione
- Falegname
- Fugista
- Fumista
- Gessatore
- Installatore di sistemi di refrigerazione
- Installatore e costruttore di riscaldamento
- Installazione di elementi prefabbricati da costruzione standardizzata (ad esempio finestre, porte, cornici, mensole)
- Lattoniere
- Marmista e scultore su marmo
- Metal costruttore
- Operatore di blocchi di cemento e terrazzo
- Perforazione di cemento armato
- Piastrellista
- Pittore e verniciatore
- Ponteggiatore
- Posatore d'asfalto
- Posatore di pavimenti
- Posatore di pilastri idraulici
- Posatore in opera di parquet
- Posatori di soffitti
- Protezione degli edifici di legno e commerciali (Mattoni e protezione impregnazione del legno negli edifici)
- Sorvegliante dell'acquedotto
- Specialista in isolamento termico e acustico
- Tubi e pulizia fognature
- Vetraio

Limite finanziario: le attività summenzionate sono regolamentate, e quindi soggette all'obbligo di dichiarazione, solo se il costo minimo dei lavori ammonta a 30 000 franchi. Le attività di portata ridotta con un costo inferiore non sono regolamentate e possono essere esercitate liberamente a prescindere dal Cantone di destinazione, senza verifica delle qualifiche professionali. Anche in questo caso, ovviamente, è necessario contattare Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE² e dalla LDPS³. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**⁴.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

³ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

⁴ www.sbf.admin.ch/dichiarazione